

LXVII^a SEDUTA

MARTEDÌ 19 MAGGIO 1936 - Anno XIV

(184° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2175	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1160). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2181	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali » (927). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2182	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna » (988). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2182	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi » (989). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2182	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose » (991). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2182	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero » (1001). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2183	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare » (1002). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2183	
« Conversione in legge del Regio decreto-			
legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonchè al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari » (1031). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2183
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e soprata tassa erariale sui rimorchi » (1058). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2183
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara » (1073). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2184
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello » (1080). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2284
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata » (1086). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2184
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette » (1088). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2184
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo			

di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione » (1095). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2191

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terrenoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti » (1096). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2191

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere » (1098). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2193

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale » (1113). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2194

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina » (1119). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2194

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 » (1120). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2194

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270 contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile » (1121). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2194

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere » (1124). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2195

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 328, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni » (1131). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2195

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo » (1133). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2195

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze » (1134). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2195

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo

alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma » (1135). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2195

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico » (1136). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2196

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi » (1138). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2196

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale » (1139). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2196

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento di combustibili liquidi (esteri e nazionali) » (1140). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2197

« Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale » (1143). (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2197

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1156). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2197

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1152). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2175

GIULIANO 2176

BARZILAI 2178

MARAGLIANO 2179

(Presentazione). 2175

Relazioni:

(Presentazione) 2175, 2200

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2192, 2198

La seduta è aperta alle ore 16.

BONARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ago per giorni 8; Anselmino per giorni 3; Bensa per giorni 5; Bergamini per giorni 8; Brezzi per giorni 2; Giuriati per giorni 4; Micheli per giorni 5; Muscatello per giorni 2; Venino per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

BONARDI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.*Dal Presidente della Camera dei Deputati:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale (951-B).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, portante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al Testo Unico per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas (1180).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino (1181).

Conversione in legge con modificazione del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero (1182).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini (1183).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo (1184).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1185).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale (1186).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del Comune di Aprilia, in Provincia di Littoria (1187).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie (1188).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1189).

Dal Ministro della marina:

Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia marina (1179).

RELAZIONI.*Dalla Commissione di finanza:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della stampa e della propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV, al 30 giugno 1937-XV (1189). — *Rel.* ROMEI LONGHENA.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario (1171). — *Rel.* DE MICHELIS.

Presentazione di un disegno di legge.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re (1190).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1152.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIULIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO. Io ho chiesto la parola con questo solo scopo: dire brevemente le ragioni per le quali i camerati hanno voluto rinunciare ad una particolareggiata discussione dei due bilanci all'ordine del giorno, e tutto il Senato vuole manifestare l'animo suo prima con un plauso entusiasta che con un voto d'approvazione.

Noi sentiamo più che mai in questa sede di bilancio che molti vecchi problemi tendono a rimpiccolire davanti ai problemi nuovi che abbiamo affrontato con la guerra ed a quelli che sorgono dalla stessa vittoria. Noi sentiamo che oggi non solo si è improvvisamente dilatato il campo della nostra attività coloniale, ma i nostri possedimenti coll'aggiunta dell'Etiopia hanno assunto il significato ed il valore d'un più alto piano della vita nazionale. L'Eritrea, la Libia e la Somalia rappresentavano il decoroso patrimonio d'una Italia che con molta lodata modestia teneva un degno posto di second'ordine nel cosiddetto concerto delle grandi potenze: la conquista dell'Etiopia segna la definitiva entrata dell'Italia nel gioco della politica mondiale fra le grandi forze direttrici della Storia. Noi sentiamo insomma che c'è qualche cosa di profondamente mutato nel nostro destino e che la Provvidenza ha chiamato ancora una volta l'Italia ad una grande missione.

Da questa nuova più elevata posizione ideale che abbiamo raggiunta ci si presenta una visione assolutamente nuova del nostro passato: noi vediamo oggi, attraverso le epoche storiche che un giorno credemmo morte, svolgersi la continuità chiara ed ininterrotta d'un'Italia che per lungo travagliato cammino è giunta a sentire questa chiamata della Provvidenza e si è preparata ad accettarne il comandamento.

All'inizio della civiltà moderna, disfatto l'impero romano anche nella coscienza europea, noi troviamo un'Italia che nel Rinascimento rinuncia persino alla sua unità nazionale per creare, dallo sviluppo dell'idea cristiana, un ciclo di coltura che ancora splende nel cielo del pensiero come il più fulgido arco di luce che abbia mai illuminato il mondo; in un periodo seguente troviamo un'Italia oppressa ed angosciata che ha dovuto offrire al Tribunale della Storia un'epopea di martirio per scotto della grandezza antica e per testimonianza del diritto all'unità di nazione; nella seconda metà del secolo scorso, un'Italia risorta ma stranamente contraddittoria, ricca di ogni possibilità ma travagliata da molteplici deficienze, umiliata dalle gelosie degli altri Stati e persino dalla mancanza di fiducia in se stessa, un'Italia, però, che senza credere sapeva lavorare, produrre e combattere coll'ardore devoto di chi crede con certezza assoluta; ed infine l'Italia

fascista che ha compiuto il suo risorgimento non solo nella materia ma nello spirito, che ha ripreso la coscienza di sé, del suo passato e del suo avvenire, ed ha inebbiato la romantica anima d'un sogno di giovinezza eroica per giungere ad affermare la necessità d'un nuovo ordine sacro della vita.

Da troppo tempo, mentre da una parte si fa l'esaltazione incessante di ogni impulso della attività umana protesa verso nuove conquiste, si vanno distruggendo d'altra parte con un'incessante processo critico sintesi ideali di fedi, autorità sacre di vita, in omaggio a folli utopie. Questo processo è durato finchè l'Italia non era abbastanza grande. L'Italia, espressione e rappresentante autentica della latinità, non può avere un primato nelle epoche di critica dissolvitrice. L'Italia risale verso le posizioni supreme quando si rende necessario ricostituire le fondamenta del vivere civile e porre le sintesi sante per lo sviluppo d'un nuovo ciclo storico. Noi non vogliamo inebbriarci dell'orgoglio del nostro passato; ma è pure un fatto innegabile, come ho sentito un giorno dalla parola del Duce, che, se vogliamo trovare nella Storia prima del Regno dei Savoia uno Stato italiano, bisogna per forza tornare all'Impero di Roma; e, se noi oggi guardiamo la nostra Storia nei lineamenti ampi della sua unità antica e moderna, la troviamo imperniata sull'idea della missione ordinatrice di Roma. Una prima parte della storia d'Italia consiste nella formazione, nella potenza e nel decadimento dell'Impero; la seconda parte è l'ascensione faticosa dell'Italia dal cadere del Medio Evo fino alla grande guerra, fino alla resurrezione fascista e alla guerra coloniale, fino all'esperienza di questa tragica solitudine dell'Italia di fronte al mondo, fino a questo momento in cui si affaccia con nuova potenza e rinnovata dignità alla scena della politica mondiale per affermare la necessità di ricostruire nella vita l'ordine ideale che le assicuri un'armonia di stabilità e di progresso. Naturalmente l'Impero risorge col preciso senso delle esigenze e dei limiti che derivano dalle presenti condizioni di vita, risorge per proporre all'Europa quella pace di cui ha bisogno per la salvezza della sua civiltà.

L'Italia ha combattuto in Etiopia non solo un barbaro despota, ma anche la mitica ideologia d'un astratto pacifismo livellatore che serve solo a giustificare egemonie antiche ed a fomentare motivi di guerra. Colla sicurezza della sua forza guerriera l'Italia afferma la necessità di una vera pace, quale è possibile solo tra popoli che giungano a trovare nella realtà un concreto accordo d'interessi ed abbiano anzitutto in comune il rispetto di quell'*humanus cultus et victus* che Roma ha insegnato ai popoli più progrediti colla sua legge ed ha imposto ai barbari colla spada secondo il senso profondo della parola virgiliana *parcere subiectis et debellare superbos*. Ecco la provvidenziale ragione per cui l'Italia ascende un'altra volta ai fastigi dell'Impero.

Si capisce che noi oggi invece di discutere speci-

fici problemi di bilancio preferiamo levare il pensiero agli attori del grande dramma. Noi c'inchiniamo anzitutto ai caduti di questa guerra (*l'Assemblea si alza in piedi*) e di tutte le guerre combattute per l'Italia in ogni Paese, ai morti di Dogali, di Adua e di Amba Alagi, morti per puro senso eroico del dovere senza nemmeno il conforto di sentire da lontano il palpito della Patria riconoscente, morti per dimostrare al mondo che l'Italia ha avuto sempre un cuore eroico persino nelle ore tristi in cui non ha creduto al suo eroismo. Quindi rivolgiamo il nostro sentimento di gratitudine ai comandanti gloriosi, a tutti i combattenti della grande impresa: ma sopra tutto ci sia concesso rivolgere il pensiero al Duce non per celebrarne le lodi che ormai egli ha superato, ma solo per un intimo bisogno dell'anima nostra, salutandolo in lui l'eroe mandato dalla Provvidenza e creare il nuovo destino dell'Italia. (*Applausi*). Sono ormai circa diciassette anni che molti di noi camminiamo dietro la sua guida: ed ancora si è ripetuta questa esperienza, fatta altra volta, che il suo comando di Capo talora sembra assumere ai nostri sguardi per un istante un carattere d'impreveduto che subito l'istante dopo diventa logico e, dopo averci quasi dato il senso di forzare la Storia, ci dà il senso di continuarne la realtà viva con una coerenza miracolosamente razionale. Noi salutiamo poi con reverenza profonda la Maestà Reale ed Imperiale di Vittorio Emanuele III (*applausi*), di questo grande Sovrano che in tutte le ore decisive della vita nazionale si è avanzato sulla scena della vita politica per rassicurarci colla sua saggezza serena sempre aderente alla realtà sempre orientata all'ideale. (*Applausi*). Ed insieme alla Maestà del Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia mi sia concesso di ricordare tutta la Dinastia dei Savoia, che agli inizi della civiltà moderna, nell'informe e disorganizzata vita politica dell'Italia, ha saputo sola fra le molte signorie riprendere in eredità l'arte romana di rendersi amico in pace il nemico vinto in guerra ed includerlo con parità di diritti e di doveri nell'unità dello Stato e della legge ed ha aperto così a sé ed all'Italia il cammino verso la presente grandezza. Ed infine richiamiamo per un momento alla memoria tutte le generazioni che dagli albori della Storia europea, lungo il corso di quasi tre millenni, si sono succedute sul suolo benedetto dell'Italia, aggiungendo ciascuna almeno un'esperienza benefica di dolore se non sempre una realizzazione di gloria, e nel loro nome invociamo da Dio, per noi e per i nostri figli, di potere esser pari alla responsabilità che ci siamo assunti. (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Libia, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle B, C, D);

3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Libia, dell'Eritrea e della Somalia per l'esercizio finanziario 1936-37, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie;

4° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Libia, per l'esercizio 1936-37, in conformità del relativo stato di previsione allegato al bilancio di detta Colonia.

(Approvato).

Art. 2.

I contributi dello Stato a pareggio dei bilanci delle Colonie vengono stabiliti, per l'esercizio 1936-37, nelle seguenti somme:

Libia	L. 291.800.000
Eritrea	42.290.000
Somalia	47.190.000

Totale . . . L. 381.280.000

(Approvato).

Art. 3.

Il fondo a disposizione del Ministero, per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle Colonie, di cui al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1093, convertito nella legge 15 dicembre 1930, n. 1670, è stabilito, per l'esercizio 1936-37, in lire 15 milioni.

(Approvato).

Art. 4.

Per sopperire alle deficienze che si manifestassero, nei bilanci coloniali, nelle spese di carattere civile e militare, e per provvedere a nuove spese della stessa natura, quando non vi si possa far fronte con le entrate proprie delle Colonie, nè con gli avanzi dei rispettivi bilanci, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, uno speciale capitolo con la denominazione: « Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a maggiori o nuove spese civili e militari nelle Colonie, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie delle Colonie, nè cogli avanzi dei rispettivi bilanci ».

I prelevamenti dal detto fondo e le conse-

guenti variazioni nei bilanci delle singole Colonie verranno disposti con decreti del Ministro delle finanze di concerto con quello delle colonie.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato il bilancio della Regia azienda monopolio delle banane, per l'esercizio 1936-37, allegato alla presente legge (Tabella E).

(Approvato).

BARZILAI. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZILAI. Onorevoli colleghi. Della impresa che presto dalla storia passerà ad assumere i contorni della leggenda, il Senato ha parlato nella memoranda seduta del 16 maggio, per la voce, fervida di devozione alla Patria e alle sue fortune, del suo Presidente. Ha parlato con altro, pur eloquente linguaggio, col pieno voto dato nell'urna segreta, sempre considerata «guarentigia di libertà».

Ma prima di tutti e per tutti aveva parlato il Condottiero, nel linguaggio di Roma: «Signifer statue signum; hic manebimus optime!».

Le prime battaglie del Risorgimento furono promosse da nuclei di eletti, infiammati dalla predicazione, sulla virtù della Iniziativa, di Giuseppe Mazzini; l'intervento nella guerra europea, si può dire, fu determinato da minoranze di avanguardia; l'impresa dell'Africa Orientale fu pensata, preparata, voluta da un Uomo solo.

Erano all'intorno tecnici d'arme, che affacciavano i pericoli e le difficoltà di una impresa in terra tante miglia lontana dalla metropoli, ove si ergevano difese naturali forse inespugnabili, uomini nati si può dire con le armi in pugno e pronti sempre al disprezzo della vita. E si evocavano i ricordi dei venticinque anni impiegati dalla Francia per la conquista del Marocco e dei molti che essa durava nell'annessione dell'Algeria. Vi erano gli uomini di finanza i quali vedevano sicura la sproporzione tra gli ingenti sacrifici che si dovevano compiere ed i mezzi di cui l'Italia poteva disporre. E vi erano gli esperti dell'igiene che elencavano la serie paurosa dei morbi tropicali dai quali sarebbero stati immuni gli indigeni, per portare danni e strage sui venuti di fuori.

Ma cosiffatte preoccupazioni e presagi non oscuravano la visione a lunga distanza del Capo, non turbavano la sua fiducia, non alteravano la serenità del suo spirito, che intorno diffondeva la sensazione della certezza.

Certo vi erano dei coefficienti preziosi a garanzia del successo.

L'esercito italiano, dopo la gloria di Vittorio Veneto, era stato percosso dalla disputa, per fare un solo ricordo, se non fosse inutile spavalderia la celebrazione annuale della vittoria; umiliato dal prudente consiglio di non fare ostentazione

soverchia della divisa e delle decorazioni di guerra. (Approvazioni). Ma coi rialzati valori bellici esso aveva riacquistata, prima ancora della possente armatura, un'anima, onde riscontri magnifici tra la gesta di redenzione e quella che si andava svolgendo. Alla gloria del Sabotino, del Pasubio, dell'Hermada rispondevano le battaglie del Tembien, dell'Endertà, della Amba Aradam, dell'Ogaden, la distruzione in sei mesi di cinque armate nemiche; le acque dell'Ascianghi rispecchiavano figure e fatti mirabili come quelli che ebbero a specchio le acque del Piave. (Vivi applausi). La scalata notturna dell'Amba d'Oro veniva a rappresentare lo sforzo supremo che può compiere l'eroismo umano al servizio del pensiero di Patria. (Approvazioni).

Ma se tale era l'Esercito guidato da grandi Capi, e se il popolo, dopo le prime incertezze ed incomprendimenti, si formava — a cominciare dai ceti più umili — in blocco di una fede sola, doveva questo essere cementato e reso indistruttibile dalla prepotenza straniera. (Approvazioni).

Era nobile insegna ad essa la difesa di un piccolo popolo nell'ora in cui si dava forza solo al despota che, speculando sulla sua eterogenea composizione, l'aveva per lunghi anni sfruttato e tiranneggiato (approvazioni); e, spettacolo inaudito per chi si professa fedele al *covenant* di Ginevra, nel Mediterraneo, con aperta violazione di un articolo dimenticato di esso, l'articolo 10 il quale prevede e punisce ogni forma di provocazione alla guerra, giungevano 800 mila tonnellate di 147 navi, alle quali l'Italia contrapponeva però tra altro 3000 aeroplani, 100 sommergibili, e 300 di quelle carcasse lunghe di alluminio e di legno leggero che prendono il loro nome dalle prime lettere del monito di Gabriele d'Annunzio: «Memento Audere Semper» (Approvazioni).

Alla dimostrazione navale seguiva la grande dimostrazione di forza di una mezza centuria di Stati comandati e coalizzati per affamare ed estenuare l'Italia. Si era creduto per vero che essa avrebbe o prima o poi ceduto all'intimazione e al tentativo imponente di fiaccare e distruggere la sua volontà, la sua fede, le sue energie.

Ma quando si venne alla resa dei conti i risultati furono questi: il naviglio intimidatore logorato; e per coprirne le spese le tasse nuove, soprattutto la tassa molto sgradita sul quarto pasto, sul «Tea» (ilarità).

E come prevalente profitto della coalizione che impugnava — per la prima ed unica volta — l'arma delle sanzioni contro l'Italia, la compromissione degli interessi commerciali ed economici degli Stati iugulatori. (Approvazioni).

Quindi fallimento del tentativo intimidatore, fallimento dell'attentato coercitivo: bancarotta, si potrebbe dire forse a termini del Codice di commercio, un po' fraudolenta, della Istituzione la quale, con la soppressione di documenti esibiti, con simulazione di attività inesistenti, con violazioni reiterate di articoli di regolamenti e di leggi,

aveva creduto di compiere la sua funzione di giustizia internazionale. (*Applausi*).

Ma soprattutto tramonto di una grande utopia, la quale costituiva forse il primo segno allarmante di una paralisi del cervello che doveva condurre precocemente al sepolcro un infelice capo di Stato filosofo.

La formula da codificare era questa: « Uno per tutti, tutti per uno », in uno stadio di evoluzione della coscienza umana, in confronto e in rapporto agli sviluppi della meccanica, così scarso nell'ordine spirituale e morale. Tutti per uno uno per tutti, mentre ancora sempre era in vigore quell'altra più antica formula: « Ciascuno per sè ed un Dio onnipotente per tutti ». (*Approvazioni*).

Quindi sicurezza collettiva che si traduce nella insicurezza di tutti. Sicurezza collettiva la quale manca allo scopo ed era forse già fallita nel giorno in cui, rinunciando al programma del disarmo parziale o totale, si correva un'altra volta a smisurati armamenti e, rinnegando la politica delle antiche alleanze, sotto forma larvata alleanze nuove si riformavano, dando loro nome di patti di mutua assistenza, che spesso facilmente svelavano prospettive di guerra.

E, dinnanzi a così fatte ruine, l'Italia che un'altra volta strenuamente è impegnata a compiere l'opera gigantesca — che ha già iniziato — di progresso civile ed umano, in quell'enorme distesa di terreno che le sue armi hanno acquistata e che darà spazio ed aria, lavoro e pane italiano ad un popolo esuberante dai termini sacri raggiunti; l'Italia che la vittoria ebbe per la veggenza del Capo ed il concorso mirabile dell'Esercito, ben degno di gettare le fondamenta di un Impero dacchè riusciva a distruggerne un altro (*bene, approvazioni*); l'Italia, invano accusata di volere, dal trionfo, trarre incitamento a nuovi turbamenti di diritti acquisiti da altri, mentre, proprio per il rispetto di quei diritti, si rivolgeva ad una terra nella quale vi erano solo usurpazioni di un barbaro, riassunte, simboleggiate, opera ed uomo, dalla sua diserzione di fronte, al nemico per fare salvi la propria vita ed un tesoro non proprio; l'Italia oggi si chiede: a quali esorcismi ricorreranno costoro che dopo avere evocato il Diavolo sembrano supremamente imbarazzati dei modi efficaci e prudenti per ricacciarlo nei regni bui? E quale tra i più convinti e più fedeli zelatori del Patto saprà indicare fuori dal *quadro* e dallo *spirito*, una parola sola della sua *lettera* che possa giustificare la coercizione prolungata? L'articolo 16, tante volte invocato, era destinato ad impedire la guerra, e la guerra fu; a troncarla, ed è finita: potrebbe essere destinato a ripristinare lo stato di avantiguerra? . . . Ma quando pure non fosse l'irrevocabile decisione dell'Italia di difendere ad ogni costo la sua vittoria, vi sarebbe la possibilità morale di compiere tale sforzo, di dare tale obbietto alle sanzioni prolungate o aggravate? All'uopo bisognerebbe rimettere il capo fuggiasco di quel paese tra i sudditi che con la

loro ribellione e forse con la minaccia alla sua vita l'hanno costretto ad emigrare, ristabilire il regime degli incendiari e dei predoni per i quali all'ultima ora l'Italia fu invitata ad affrettarsi alla capitale per salvare esistenze e beni di legazioni, di bianchi; occorrerebbe abbandonare capi e gregari a noi sottomessi ai supplizi della *camera della morte* di Addis Abeba. (*Approvazioni*).

Se dunque nessuna di così fatte concezioni è possibile, perchè prolungare la persecuzione iniqua? Resulterebbe palese, libero da qualsiasi velo, da qualsiasi ipocrisia di forma, da qualsiasi senso e scopo di legalità da ristabilire, posto in evidenza palmare, solo un sentimento di ostilità, di inimicizia contro l'Italia la quale nemmeno metteva il mondo di fronte ad una brutale logica del fatto compiuto, che ebbe — in nuovi ed antichi esempi — il carattere della irreparabilità, ma anche e soprattutto dell'insidia e della sorpresa. L'Italia ha proclamato a viso aperto il suo proposito prima della guerra; non poteva non attuarlo dopo che la vittoria aveva coperto di gloria le sue bandiere, e il popolo domandava che irrevocabile fosse posto un suggello all'epica impresa.

Orbene, se questo è, se manca ogni pretesto di giustificazione ad una continuata politica di odiosa repressione verso di noi, occorre rifiutarsi di credere che il fronte popolare di Francia o il partito conservatore della Britannia — tolti nuclei di dissennati — possa e voglia persistere nell'errore fatale. Che se questo avvenisse, restano ben fuori da noi, tutte a carico dei coalizzati, le pesanti responsabilità della oscura situazione che, nel nome della pace, in falso e in vano invocato, andrebbe a formarsi in Europa. (*Applausi vivissimi*).

MARAGLIANO. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. In quest'ora di santa esultanza, la Nazione inneggiando al Duce, autore di tutti i suoi trionfi, si compiace di enumerare le forze che, da Lui suscitate, le hanno assegnato il primo posto fra tutte le imprese coloniali compiute da altri Paesi.

Colleghi di alta competenza hanno testè illustrato le opere meravigliose che le nostre armi hanno compiuto sotto la direzione di Capi eroici e sapienti; concedete ora a me che richiami la vostra attenzione, e quella degli Italiani tutti, sui servizi che le forze sanitarie hanno resi nel corso di questa gloriosa epopea.

Un fatto che ha del miracoloso si è compiuto durante i sette e più mesi da che la campagna si è iniziata. Centinaia di migliaia di soldati e di lavoratori si trovarono adunati in terre nelle quali fattori di ogni natura insidiano la vita dell'uomo e creano morbi epidemici; ma nessuna epidemia si è avuta.

Eppure la possibilità di averne non mancava davvero, perchè le infezioni di varia natura là erano facilmente possibili, pel contatto con regioni

in cui pel difetto di quei provvedimenti preventivi e difensivi che la scienza insegna, che la civiltà vuole, ma che i popoli barbari ed incivili non comprendono e respingono; i germi di ogni infezione facilmente penetrano, pullulano e divampano.

Una vasta epidemia di vaiuolo, infatti, era in corso su tutte le coste dell'Oceano Indiano e ne erano colpite anche le coste dell'Arabia e la Somalia Britannica.

L'Egitto e specialmente il Sudan Inglese avevano pure casi di tifo petecchiale, di peste bubbonica e morbi infettivi di varia natura, ed anche di natura ignota, serpeggiavano in varie zone della Abissinia.

E questa possibilità, lo ricordate, fu malignamente segnalata e preconizzata, non certo per amore nostro, non perchè sentimenti umanitari muovessero i vociatori, ma con la speranza di sabotare, impaurendo, l'impresa che temevano e di cui presentivano il successo. Gli insensati non sapevano che dove il soffio animatore di Benito Mussolini emana e cuori Italiani lo ricevono, paura non penetra e lo spettro del pericolo non deprime, ma esalta, crea i sacrifici e gli eroismi.

Il triste vaticinio non si avverò.

Perchè non si avverò?

Perchè le forze sanitarie, organizzate dal Governo, per volere del Duce, lo hanno prevenuto e sventato.

Come? Udite.

Il Ministero delle Colonie, inteso sempre a compiere la missione civilizzatrice che gli era assegnata, aveva già da tempo organizzati, avveduti servizi sanitari nelle Colonie dell'Africa Orientale, come già aveva precedentemente fatto in Libia.

Due grandi laboratori batteriologici e chimici eransi istituiti ad Asmara e a Mogadiscio, bene attrezzati secondo tutte le esigenze scientifiche moderne, mentre che istituti vaccinogeni eransi del pari creati.

Questi istituti, per loro natura destinati alla vigilanza igienetica, al depistamento dei germi infettivi, a tutte le ricerche e a tutti i provvedimenti indispensabili alla tutela della salute pubblica, furono innanzi ai nuovi preveduti bisogni arricchiti di materiali e di personale tecnico provetto.

Sezioni staccate di essi furono create, poi, per compiere servizi speciali di vigilanza sia presso i porti, sia presso le frontiere di terra, sia negli aeroporti. Ad essi furono delegati funzionari della Sanità Pubblica e dei laboratori provinciali di vigilanza igienica, personale già largamente esperto nelle indagini per la difesa della salute pubblica e capace di rispondere ad ogni esigenza.

Laboratori sanitari militari mobili, poi, associavano l'opera loro indagatrice e difensiva innanzi ad ogni eventualità.

In ciascuna Colonia inoltre esistevano già organizzati servizi sanitari per la popolazione indigena o no e per gli operai sotto la direzione di due ispettori.

Innanzitutto alle nuove prevedibili esigenze, il Mi-

nistero delle Colonie provvide a rafforzare largamente questi servizi inviando in larga misura medici militari e funzionari scelti dalla Sanità Pubblica, forniti da lungo tempo delle conoscenze dei servizi coloniali e delle misure richieste per la difesa delle truppe in campagna da ogni morbo epidemico.

Con provvide misure fu poi disposto che gli ispettori e i rispettivi direttori di Sanità Militare si associassero, costituendo così una Commissione sanitaria mista, dipendente dagli alti Comandi militari, assicurando per tal modo la rapida attuazione dei provvedimenti all'uopo necessari.

Un problema importante, sempre dal punto di vista sanitario, si imponeva: quello idrico, date le condizioni speciali della regione e la quantità di persone che dovevano essere abbeverate; animali per giunta.

Per i bisogni della popolazione normale il Ministero delle Colonie aveva già da tempo provveduto, per i nuovi provvide in modo che acqua si ebbe sufficiente ad ogni bisogno, sia intensificando le risorse idriche già esistenti, sia creazione delle nuove; sia colla importazione bene organizzata di acqua potabile dall'Italia. Così, con queste e con altre opportune misure, si preparò l'ambiente cui dovevano affluire a centinaia di migliaia combattenti e lavoratori. Ed a maggiore garanzia il Duce volle che un uomo di alta competenza, nostro eminente Collega, in qualità di Alto Commissario Straordinario collaudasse tutti questi servizi.

Parlo del senatore Castellani, onore della scienza italiana, Maestro e ricercatore insigne nello studio e nella conoscenza delle malattie tropicali.

I Governi della Gran Bretagna, quando avevano una giusta comprensione di quanto la civiltà e la scienza, sono debitori all'Italia, avevano nel tempo chiamato questo grande scienziato ad insegnare nei loro Atenei; oggi dobbiamo, invece, ma senza rimpianti, notare che questa comprensione è stata al di là della Manica smarrita e vi impera in materia coloniale il culto della ignoranza e della barbarie.

Ma dopo la preparazione dell'ambiente, con savio accorgimento, si attese ad immunizzare combattenti e lavoratori, avverso ai più temibili germi di malattie infettive.

A questo scopo tutti i soldati ed operai, prima di essere imbarcati, furono sottoposti a vaccinazioni preventive. Nel medesimo tempo queste vaccinazioni preventive si attuarono sugli indigeni e sui metropolitani già dimoranti nelle nostre Colonie.

Così mentre armi e cuori si apprestavano alla grande lotta, le forze sanitarie del Paese applicavano tutte le conquiste della scienza a difendere i nostri soldati ed i nostri operai dalle insidie dei morbi.

Il risultato coronò le provvidenze preventive; non si ebbe nessuna epidemia.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1936

Pensate quali funeste influenze avrebbero esercitato se si fossero avute.

La storia ci dice quanti eserciti poderosi furono, nei tempi, ridotti alla impotenza appunto per lo sviluppo di morbi epidemici che si sarebbero altrimenti potuti avere da noi e non si ebbero.

È pensate ancora alla facilità con cui si sarebbero importate in seno alla Madre Patria le malattie infettive che fossero divampate nelle Colonie!

Così le forze sanitarie hanno portato un largo contributo alla preparazione di quelle vittorie che le forze armate hanno col loro sangue e colle loro vite conquistate.

Di questo contributo il Paese deve essere grato al Ministero fascista delle Colonie, ai suoi funzionari tutti e fra essi in larga misura ai dirigenti dei servizi sanitari, che vi diedero tutta la loro sapienza, tutta la loro esperienza, tutta la loro devozione.

Ed ai funzionari medici, che furono là nelle Colonie, zelanti esecutori di tutto il piano preventivo e difensivo, deve essere estesa la gratitudine della Nazione.

L'opera dei medici italiani nelle Colonie merita di essere valutata più di quello che in fatto lo sia; perchè se fu oggi grandemente utile in questo periodo di guerra, lo fu non meno in tempo di pace, tanto nell'Africa Orientale, quanto in Libia ed in Cirenaica.

Si deve dire, in omaggio alla verità, che i medici furono l'avanguardia della civiltà italiana, in mezzo a quei popoli incolti, che pur nondimeno subivano il fascino della scienza, incarnato nell'arte che difendeva la loro salute, che leniva i loro dolori.

Lo subirono non solo gli umili ma i barbari potenti, fino nella capitale di Etiopia, che chiesero più volte la carità della salute ai medici di questa nostra Italia, quando interessate suggestioni straniere non li avevano ancora indotti a respingere la mano che offriva loro i benefici di quella civiltà che si voleva importare colla pace, che si rese necessario imporre con la guerra.

Onorevoli Senatori, nel prendere la parola mi ero proposto di segnalarvi quanto il Governo Fascista ha fatto per la preparazione sanitaria della guerra vinta. L'ho fatto sinteticamente, perchè così volevano il tempo e l'ora, ma si deve però senz'altro riconoscere che le forze sanitarie della Nazione hanno portato al successo un largo contributo, seguendo l'indirizzo sapiente e preciso tenuto nella preparazione di tutti i fattori guerreschi, che ci hanno dato la grande vittoria.

Perchè è da questo indirizzo che la vittoria è venuta. Non fu certo la pretesa fortuna volgarmente invocata dagli ignavi che ce la diede. Alla fortuna possono credere i facili osservatori: la verità è questa: che gli esiti felici di ogni impresa sono frutto della diligenza, della precisione e dell'accortezza con cui furono preparati.

Nessuna fortuna ci ha davvero assistito.

Coloro che avevamo ragione di credere amici ci furono ostili, un gruppo di ideologi dottrinari

e incoscienti pose ogni arte a sbarrarci la via colle inique sanzioni, trovammo ostacoli in ogni senso e nemici agguerriti e bene armati sul campo. Non si può davvero dire che l'azione nostra sia stata favorita da fattori accidentali estrinseci. I fattori del successo furono tutti intrinseci e tutti nostri; tutti frutto di accurato e lungo lavoro mentale, che dopo avere predisposto i mezzi e concepiti con genio italico i disegni delle azioni, queste furono attuate poi con precisione, direi matematica, e con sacrifici di sangue relativamente piccoli, perchè nulla fu affidato all'azzardo, tutto fu calcolato. Se dopo ciò riassumiamo in un complesso tutto quanto fu fatto dal Governo Fascista, comprendiamo come il mondo attonito si fermi ammirato innanzi ai risultati raggiunti, al modo ed al tempo con cui furono raggiunti.

Sono i fatti che impongono questa ammirazione: non indaghiamo quali siano i sentimenti che la destano negli amici sinceri, negli amici tentennanti, nei simpatizzanti indifferenti, negli invidi e nei non amici.

Noi, nel registrarla, volgiamo il nostro pensiero riconoscente alle forze grigio-verdi, nere, azzurre che ci diedero questa ammirata vittoria, ai due Capi eminenti che colla loro perizia la prepararono, al Duce che dopo aver rinnovato ed educato gli animi della stirpe, la meditò, la concepì, la volle; alla Maestà del Re ed Imperatore che, affidando l'Italia all'alta mente ed alle robuste mani del Duce, ne preparò la gloriosa Risurrezione odierna, le assicurò un più radioso domani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1160.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità

dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono — per l'esercizio finanziario 1936-37 — quelli descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali » (N. 927).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna » (Numero 988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi » (N. 989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi, con la seguente modificazione:

Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Il credito dello Stato per la tassa di trasporto non corrisposta a norma del presente decreto è privilegiato sulla generalità dei mobili del debitore.

Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio stabilito dall'articolo 1957 del Codice civile, al quale è tuttavia posposto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose » (N. 991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV,

n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro per le comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero » (N. 1001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare » (N. 1002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonché al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari » (N. 1031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonché al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonché al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e sopratassa erariale sui rimorchi » (N. 1038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e sopratassa erariale sui rimorchi.

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e sopratassa erariale sui rimorchi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara » (N. 1073).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per la irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello » (N. 1080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, che sospende la Scuola di comando per i tenenti di vascello.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata » (N. 1086).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette » (N. 1088).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1936

24 ottobre 1935, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette e il Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte al precedente, nel testo che risulta dagli articoli che seguono:

Art. 1.

Il minimo imponibile fissato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, per i possessori dei redditi delle categorie B, C-1 e C-2, nonché della categoria D che non siano tassabili per la ritenuta diretta, è elevato:

a L. 2500.	dal 1° gennaio 1937
a » 3000.	dal 1° » 1938
a » 3500.	dal 1° » 1939
a » 4000.	dal 1° » 1940

La determinazione del minimo imponibile di cui al presente articolo è fatta con le norme stabilite al secondo comma del citato articolo 2 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, tenuto anche conto dei redditi che siano permanentemente o temporaneamente esenti dalla relativa imposta.

Art. 2.

Sono accordate le seguenti detrazioni sul rispettivo ammontare del reddito tassabile:

dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1937:

di L. 500 per i redditi da L. 2500 a L. 2600
di » 400 » da » 2601 a » 2700
di » 300 » da » 2701 a » 2800
di » 200 » da » 2801 a » 2900
di » 100 » da » 2901 a » 3000

dal 1° gennaio 1938 al 31 dicembre 1938:

di L. 500 per i redditi da L. 3000 a L. 3100
di » 400 » da » 3101 a » 3200
di » 300 » da » 3201 a » 3300
di » 200 » da » 3301 a » 3400
di » 100 » da » 3401 a » 3500

dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1939:

di L. 500 per i redditi da L. 3500 a L. 3600
di » 400 » da » 3601 a » 3700
di » 300 » da » 3701 a » 3800
di » 200 » da » 3801 a » 3900
di » 100 » da » 3901 a » 4000

dal 1° gennaio 1940 in poi:

di L. 500 per i redditi da L. 4000 a L. 4100
di » 400 » da » 4101 a » 4200
di » 300 » da » 4201 a » 4300
di » 200 » da » 4301 a » 4400
di » 100 » da » 4401 a » 4500

Art. 3.

Tra i redditi di cui al secondo comma dell'articolo 8 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si intendono compresi anche quelli occasionali comunque prodotti, i quali, pertanto, devono essere specificati nelle dichiarazioni, a mente dell'articolo 18, lettera e), del Testo Unico sopra citato.

Art. 4.

L'articolo 29 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le società in nome collettivo e le società di fatto saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento dell'imposta, la solidarietà degli individui che le compongono.

Le società in accomandita semplice e le associazioni in partecipazione sono, del pari, considerate come unico contribuente, salva sempre, per pagamento dell'imposta, la solidarietà per gli accomandatari e soci ordinari e la legale responsabilità per gli accomandanti e per gli associati.

Art. 5.

L'articolo 1 della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

I redditi accertati per ogni singolo contribuente possono essere variati, sia ad iniziativa del contribuente stesso, sia ad iniziativa dell'ufficio distrettuale delle imposte, quando sia decorso un biennio dall'anno per il quale l'accertamento fu eseguito.

Nei casi di nuove tassazioni, il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione fu presentata o l'accertamento di ufficio fu notificato.

La valutazione è fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriori a quello in cui la rettificazione è promossa, tenendo, peraltro, equo conto di altre circostanze certe di carattere continuativo che possano influire sulla produzione del reddito.

Art. 6.

L'articolo 3 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1660, è sostituito dal seguente:

Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta diretta (categoria D) tutti i compensi, assegni, indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato, sia ai propri dipendenti, sia ad estranei, enti o privati, fatta eccezione per le somme che siano pagate espressamente a titolo di rimborso di spese, il cui ammontare sia documentato mediante rendiconto.

Nel caso, invece, di pagamento di compensi per prestazione di opera personale, diversi dalle

diarie, indennità di missione, trasferte e simili indicate all'articolo 3 della legge 22 luglio 1894, n. 399, e globalmente comprensivi anche di rimborso di spese per materiali, assunzione di opere ed altro, non determinabili in modo preciso e preventivo, l'Ufficio statale che dispone il pagamento si asterrà dall'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta e darà, invece, notizia al competente Ufficio delle imposte dei contratti e dei pagamenti, affinché proceda esso, nelle forme ordinarie, all'accertamento *una tantum* del reddito netto in categoria D.

Art. 7.

I redditi conseguiti da liberi professionisti con la prestazione della propria opera in amministrazioni ed incarichi giudiziari, in curatele, liquidazioni di aziende, arbitraggi e simili saranno accertati e tassati *una tantum* quali redditi di categoria C-1, ogni qualvolta per il loro ammontare o per altre circostanze relative al modo con cui la professione è normalmente svolta possano considerarsi distinti dal reddito continuativo accertato per l'ordinario svolgimento dell'attività professionale.

Nel proporre o nel definire accertamenti di carattere continuativo al nome di professionisti, l'Ufficio delle imposte dovrà, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, prendere, se del caso, riserva di accertare separatamente, di volta in volta, incarichi professionali che esorbitano dai limiti assegnati al reddito continuativo. Tale riserva espressa non è richiesta per le prestazioni che non rientrino nell'attività specifica della professione esercitata.

Ai fini dell'accertamento *una tantum* il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dell'assunzione dell'Amministrazione giudiziaria, della curatela, della liquidazione e simili entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della assunzione stessa, con l'indicazione del reddito annuale o globale ogni qualvolta esso sia determinabile preventivamente.

Quando l'incarico si prolunghi per due o più anni, il professionista dovrà, entro il 31 gennaio del secondo anno e dei susseguenti, dichiarare le somme percepite nell'anno precedente ed il reddito da esse rappresentato.

In base a tali dichiarazioni, l'Ufficio potrà procedere ad iscrizione provvisoria del reddito indicato dal contribuente, salvo l'accertamento definitivo da eseguirsi, in ogni caso, in base a dichiarazione da presentarsi dal contribuente entro 60 giorni dalla chiusura della curatela, della liquidazione, ecc.

In attesa dell'accertamento definitivo, rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo articolo 9.

Art. 8.

Negli accertamenti continuativi a carico degli assuntori di appalti e di forniture, l'ufficio

delle imposte ha la facoltà di non tener conto di quegli appalti e di quelle forniture che, per il loro ammontare, per la loro durata, per la modalità di esecuzione e per altre circostanze, possano considerarsi a sé, distinti dalla normale ed ordinaria attività del contribuente, prendendo riserva di accertare i redditi di tali appalti e forniture separatamente e per una volta tanto, con espressa, specifica menzione da farsi nello stesso avviso riguardante l'accertamento continuativo.

Il contribuente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuto a denunciare, indicandone il reddito presunto, gli appalti assunti nell'anno precedente, per ciascuno dei quali si debba procedere a separato accertamento in conformità ai criteri indicati dall'Ufficio nella menzione di cui al comma precedente. In base a tali dichiarazioni, l'Ufficio potrà procedere ad iscrizione provvisoria del reddito dei singoli appalti e delle singole forniture, salvo conguaglio all'accertamento definitivo da eseguirsi d'ufficio od in base alla dichiarazione del reddito globale dell'appalto e fornitura, da presentarsi, in ogni caso, dal contribuente entro 60 giorni dal collaudo dell'appalto e dalla fine della fornitura.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la tassazione *una tantum* di redditi provenienti da altre forme di attività industriale o commerciale, quando l'attività stessa abbia caratteri tali da potersi considerare separata dalla ordinaria attività continuativa del contribuente.

In attesa dell'accertamento definitivo, rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo articolo.

Art. 9.

L'articolo 59 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

L'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi di Ricchezza Mobile è limitata all'anno in cui l'accertamento è notificato ed ai quattro anni precedenti, restando prescritta per gli altri anni anteriori.

La notifica fatta dall'Ufficio in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie.

Il diritto della Finanza di eseguire l'iscrizione nei ruoli suppletivi si prescrive col decorso del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il titolo definitivo per l'iscrizione.

Art. 10.

La prescrizione dell'azione per l'accertamento dei redditi in somma certa e definita, posti in essere con atto tardivamente registrato, decorre dall'anno in cui avvenne la registrazione.

In nessun caso, però, la sospensione della prescrizione potrà superare il periodo di cinque anni.

Art. 11.

L'articolo 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

Le società ed enti tassabili in base a bilancio devono presentare le loro dichiarazioni annuali entro il termine di tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci.

Ove il bilancio non venga chiuso alla scadenza annuale stabilita dallo statuto o non venga approvato nei tre mesi successivi alla chiusura, la società o l'ente è tenuto a presentare la dichiarazione entro i nove mesi dalla scadenza statutaria di chiusura.

Tanto nel caso indicato al primo comma, quanto in quello indicato al secondo comma del presente articolo, l'Ufficio delle imposte può notificare le proprie proposte nel termine di un anno dal giorno in cui fu presentata o doveva essere presentata la dichiarazione.

Art. 12.

L'articolo 7 del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, è modificato come segue:

Le tassazioni eseguite, agli effetti dell'imposta di Ricchezza Mobile sui redditi propri delle società anonime o in accomandita per azioni, degli istituti di credito e delle Casse di risparmio, con le norme dell'articolo 25 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, hanno carattere provvisorio.

La tassazione definitiva è eseguita annualmente sui risultati dei bilanci di competenza, provvedendosi, poi, in base ad essa, alla iscrizione del supplemento d'imposta ovvero al rimborso della maggiore imposta non dovuta, secondo le norme contenute nell'articolo 109, e, rispettivamente, nell'articolo 120, ultimo comma, del regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Per ottenere il rimborso previsto al precedente comma, l'ente interessato dovrà presentare la dichiarazione nei termini prescritti al precedente articolo 11.

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione estende inoltre all'anno successivo la liquidazione provvisoria precedentemente accertata, salvi sempre i maggiori provvisori accertamenti di iniziativa dell'Ufficio.

Per le società ed istituti il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, è considerato bilancio di competenza agli effetti del presente articolo il bilancio relativo all'esercizio sociale chiusosi nell'anno.

La tassazione di conguaglio di cui al presente articolo ha inizio dall'anno 1935.

Art. 13.

Le disposizioni dei precedenti articoli 11 e 12 sono applicabili per la tassazione dei redditi di categoria *B* conseguiti da provincie, comuni ed

enti morali d'ogni genere tenuti alla compilazione dei bilanci.

Allorquando detti Enti gestiscono aziende diverse in economia o in forma autonoma, anche se non dotate di separata personalità giuridica, la tassazione è eseguita distintamente per ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci.

Art. 14.

Gli accantonamenti annuali di bilancio, preordinati al pagamento delle indennità di licenziamento o di quiescenza in conformità alla legge sul contratto di impiego privato e ai contratti collettivi di lavoro, sono ammessi annualmente in detrazione dal reddito di categoria *B*, ogni qualvolta essi affluiscono in apposito conto speciale nel passivo del bilancio, soggetto a rendiconto annuale, e siano investiti in buoni del Tesoro.

L'ammontare di tali accantonamenti sarà determinato in relazione alla situazione giuridica del personale addetto all'azienda e saranno assoggettate di anno in anno ad imposta in categoria *B* le erogazioni eventualmente eseguite per scopi diversi da quello per il quale il fondo speciale è costituito.

Art. 15.

Nell'applicazione degli articoli 31 e 32 del Testo Unico 24 agosto 1877, n. 4021, in confronto degli enti e delle società tassabili in base a bilancio, si farà luogo anche alla detrazione dell'intero ammontare di spese e passività da tali articoli contemplate, che si riferiscano all'acquisto ed all'amministrazione di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero di titoli emessi da enti pubblici o da enti e società privati, in quanto questi ultimi formino oggetto della normale attività dell'acquirente, o provengano da enti e società aventi oggetto simile o connesso alla normale attività dell'acquirente stesso.

Qualora trattisi di aziende che abbiano redditi propri di carattere fondiario, o di carattere mobiliare esenti per legge da imposta di ricchezza mobile, ovvero abbiano redditi di titoli non aventi le caratteristiche proprie di quelli previsti nel precedente comma, delle spese e passività riferibili all'organizzazione dell'impresa nel suo complesso, non sarà ammessa in detrazione dal reddito tassabile con imposta di ricchezza mobile quella quota che, in linea estimativa, debba attribuirsi ai redditi suddetti.

Art. 16.

Nei casi di incorporazione o di fusione di società ed enti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, deve essere compilato, all'atto della incorporazione o della fusione, a cura della società od ente incorporante o risultante dalla fusione, il bilancio di chiusura della società od ente cessato, il quale dovrà essere presentato all'Ufficio delle imposte, in una con la prescritta dichiarazione, nel termine di un mese dalla sua

pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

Tale bilancio, con la relativa dichiarazione, servirà di base per la tassazione di conguaglio relativa all'anno di chiusura.

Art. 17.

Nel reddito delle società anonime e in accomandita per azioni, che esplicano la loro attività nel Regno per conto di società, ditte e associazioni estere, mercè la vendita o collocamento di materie prime, di manufatti e di merci in genere e la fabbricazione di prodotti, sono computate in attivo tutte le somme dalle medesime indebitamente caricate al passivo sotto forma di maggiorazione dei prezzi delle materie prime, prodotti e merci ad esse vendute dalla società, ditta o associazione estera, o sotto forma di provvigioni, di compartecipazione agli incassi, di commissioni, di premi e simili.

Art. 18.

A decorrere dall'anno 1935, la tassazione delle società e degli enti di cui agli articoli 11, 12 e 13, che vengano messi in liquidazione, è eseguita anno per anno, a titolo provvisorio, in base al bilancio di competenza, salvo conguaglio in base al bilancio finale di liquidazione, ogni qualvolta la liquidazione si protragga oltre l'anno. Se però la liquidazione si protrae oltre il quinquennio, le tassazioni eseguite annualmente sui bilanci di competenza si considerano definitive.

I bilanci annuali, con la prescritta dichiarazione, devono essere presentati entro il termine di cui all'articolo 11 della presente legge.

Il bilancio finale della liquidazione, sempre con la prescritta dichiarazione, deve essere presentato, ai fini del conguaglio, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia. Trascorso tale termine, le tassazioni annuali provvisorie divengono definitive per la società, salvo alla Finanza il diritto di procedere all'accertamento dei maggiori redditi risultanti dal bilancio finale di liquidazione controllato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Le precedenti norme non si applicano alle società od enti in liquidazione, che continuino la gestione in base a concessione di esercizio provvisorio, essendo ad esse applicabile il disposto dell'articolo 12 della presente legge.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare opportune disposizioni amministrative per l'applicazione delle predette norme agli enti e società la cui liquidazione tuttora in corso sia stata iniziata anteriormente al 1° gennaio 1935 ed in confronto dei quali siano stati eseguiti accertamenti annuali con metodo diverso da quello previsto dal comma primo del presente articolo.

Art. 19.

Quando nel bilancio di una società od ente di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente

legge, relativo ad un determinato esercizio, risulti che redditi sottratti alla tassazione negli esercizi precedenti siano, sotto qualsiasi forma, distribuiti agli azionisti, la Finanza ha il diritto di accertarli, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, in una con gli altri redditi dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

La stessa facoltà di accertamento spetta alla Finanza, allorchè i redditi precedentemente sottratti alla tassazione emergano per la prima volta da bilanci relativi alla liquidazione della società o dell'ente.

Art. 20.

Ai fini della esatta determinazione dei redditi propri delle società ed enti indicati agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito — oltre alla facoltà di controllare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture contabili — hanno altresì la facoltà di tener conto di tutti gli elementi e dati concreti da essi raccolti, anche all'infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare impostazioni risultanti dal bilancio e di determinare il reddito in conseguenza di tali rettifiche.

L'Ufficio delle imposte, nell'avviso di accertamento o con altro atto notificato anche oltre il termine prescritto per detto avviso, e le Commissioni, nelle loro decisioni, sono tenuti ad indicare i motivi in base ai quali hanno proceduto alla rettifica delle impostazioni di bilancio e, in conseguenza, del reddito.

Qualora le impostazioni di bilancio risultino inattendibili per fondata presunzione di frode fiscale, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito hanno la facoltà di determinare il reddito da assoggettare al tributo in base alla situazione economica dell'azienda, che sia desunta dagli elementi e dati da essi raccolti, fermo restando l'obbligo della indicazione dei motivi a norma del comma precedente.

Art. 21.

La esenzione dall'imposta di Ricchezza Mobile concessa dal 1° comma dell'articolo 15 del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, ai sussidi, concorsi e contributi, largiti per fini di pubblico interesse dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri Enti pubblici a favore di enti o di privati individui, non esclude che, se dette erogazioni rappresentino un concorso nelle spese di produzione ed altre passività deducibili, debbano essere comprese fra i cespiti attivi ai fini della determinazione del reddito annuale tassabile.

Art. 22.

A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del primo comma dell'articolo 15 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, sono estese a chiunque attenda all'esercizio del credito, sia esso anche una società

in accomandita semplice, o società in nome collettivo e di fatto, od un privato contribuente. Tali società, ditte e persone sono quindi tenute a dichiarare gli interessi passivi sui depositi in conto corrente ed a risparmio ed a pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa verso i depositanti.

Dalla stessa data, le disposizioni dell'articolo 60 del Testo Unico sopra citato, concernenti l'accertamento provvisorio e di conguaglio dell'imposta relativa agli interessi passivi dei libretti di deposito e dei conti correnti presso le Casse di risparmio e gli Istituti di credito, sono estese a chiunque — enti, società di qualsiasi genere, privati — eserciti l'industria del credito.

Art. 23.

Il secondo comma dell'articolo 15 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le provincie, i comuni e qualsiasi altro ente, società od individuo dovranno altresì dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, nonchè i premi delle lotterie di ogni genere che non siano esenti per concessione speciale e pagare direttamente l'imposta relativa, salvo rivalsa verso i creditori.

Art. 24.

Le società di assicurazione sulla vita e gli altri enti e società debbono dichiarare i vitalizi dipendenti da contratti di assicurazione sulla vita comunque costituiti e pagare direttamente l'imposta relativa con diritto di rivalersene sui creditori.

Art. 25.

Fra gli assegni di cui agli articoli 15, 16 e 17 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, sono comprese le gratificazioni, le doppie mensilità, le provvigioni e cointeressenze, le percentuali di servizio, le panatiche ed i supplementi di ogni genere, anche se eventuali, occasionali e straordinari.

Art. 26.

A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, ed 8 aprile 1935, numero 662, sono applicabili anche ad ogni specie di associazioni e di società civili, che abbiano alle proprie dipendenze persone addette all'amministrazione o al governo, cura e sfruttamento dei loro beni, per gli stipendi, pensioni, emolumenti ed assegni di ogni genere ad esse corrisposti.

Le stesse disposizioni sono applicabili, dalla stessa data, a tutti gli enti diversi dallo Stato per

i quali sia stabilita la classificazione in categoria *D* degli stipendi, delle pensioni e di ogni assegno in genere da essi corrisposto ai propri dipendenti, nonchè a tutti gli enti che siano, agli effetti fiscali, equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 27.

Gli stipendi ed ogni altra competenza del personale addetto alle aziende esercenti ferrovie e tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interna, gestite da Enti morali — diversi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni — e società, ed alle aziende esercenti pubblici servizi automobilistici e reti telefoniche sono classificati, dal 1° gennaio 1936, in categoria *C-2* e tassati per ruolo con le norme stabilite nel Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e nel Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, rispettivamente convertiti nelle leggi 5 giugno 1933, numero 683, e 8 aprile 1935, n. 662.

Tutte le disposizioni contrarie sono abrogate.

Art. 28.

All'articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, per la rivalutazione generale del reddito dei fabbricati, viene sostituito il seguente, con effetto dal 1° gennaio 1937:

Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni, che, a termini delle vigenti disposizioni legislative, costituiscono opifici industriali, è soggetto ad imposta di Ricchezza Mobile quale elemento del complessivo reddito di categoria *B* derivante dall'industria esercitata nell'opificio, a condizione che l'industria sia esercitata direttamente dal proprietario del fabbricato.

Quando l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario, il canone di affitto sarà soggetto all'imposta immobiliare, secondo le norme proprie all'imposta medesima.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1937, ai fabbricati destinati a teatri, a cinematografi, ad alberghi, nonchè ai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale, e tali da non essere suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni.

Nella prima applicazione del combinato disposto dei precedenti commi primo e terzo, quando non si faccia luogo pel 1937 alla normale revisione del reddito di Ricchezza Mobile anteriormente accertato per l'esercizio commerciale ed industriale, l'Ufficio aggiungerà senz'altro a detto reddito mobiliare quello imponibile già accertato agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

Il reddito complessivo di categoria *B* così determinato resterà fermo fino a quando non venga rettificato dal contribuente o dall'Ufficio.

Art. 29.

A partire dal 1° gennaio 1936, le cantine sociali, le latterie sociali e turnarie, i consorzi di produttori e le associazioni similari, comun-

que costituiti, aventi per oggetto successive manipolazioni e lavorazioni dei prodotti del suolo, conferiti dai singoli partecipanti, sono soggetti all'imposta sui redditi agrari, come unico contribuente per il reddito derivante da tali manipolazioni e lavorazioni fatte collettivamente, con l'aliquota del 5 per cento.

Agli effetti del precedente comma, il prodotto dei fondi di spettanza dei coloni e mezzadri, anche se conferito dai rispettivi proprietari od affittuari, si considera come prodotto di fondi propri o dei fondi compresi nell'affittanza agraria.

Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, in quanto siano costituiti in forma di società anonima od in accomandita per azioni, ed in consorzi di produttori tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, saranno assoggettati ad imposta sulle risultanze dei rispettivi bilanci, ai termini dell'articolo 12 della presente legge.

Art. 30.

A partire dal 1° gennaio 1936, sono considerati come facenti parte del reddito agrario contemplato dalle vigenti disposizioni anche i redditi che, dopo la prima manipolazione dei prodotti agricoli, sono realizzati con manipolazioni e lavorazioni successive, tanto dai proprietari diretti coltivatori, quanto da coloro che attendono alla coltura dei fondi rustici in qualità di coloni, mezzadri e simili, ferme restando, rispettivamente, le disposizioni in vigore per le aliquote delle imposte erariali ed ogni altro tributo diretto, nonché per i minimi imponibili.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le operazioni in esso contemplate rappresentino una industria diversa dal normale ciclo produttivo agrario, secondo i principî ed entro i limiti della tecnica che lo governa.

È del pari esclusa l'applicazione del primo comma ai redditi dipendenti da qualsiasi fase di manipolazione e lavorazione di prodotti di fondi che non siano propri o condotti in affitto, o mezzadria o colonia.

Art. 31.

Per l'anno 1936, coloro che intendono valersi delle disposizioni dei precedenti articoli 29 e 30, debbono farne domanda agli Uffici delle imposte entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 32.

All'articolo 64 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è aggiunto il seguente comma:

Rimane, inoltre, sospesa la iscrizione a ruolo dei redditi dipendenti da crediti verso debitori dei quali sia stato dichiarato il fallimento, se, all'epoca della formazione del ruolo, sia scaduto il termine fissato dall'articolo 691, n. 5, del Codice

di commercio, per presentare alla cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti.

Art. 33.

Tutti i datori di lavoro, che a' sensi del decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, e delle successive estensioni e modifiche, sono tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 e D sui quali hanno l'obbligo di esercitare la rivalsa dell'imposta pagata, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 1936, ad impiantare ed a conservare regolarmente scritture idonee alla verifica da parte degli uffici degli emolumenti di ogni genere pagati ai singoli prestatori d'opera e dell'imposta ad essi ritenuta.

In mancanza di tali registri o in caso di loro inattendibilità, gli Uffici delle imposte sono autorizzati a procedere ad accertamenti induttivi globali a carico dei datori di lavoro, con applicazione, se del caso, delle pene previste per infedele od omessa denuncia e per il non dimostrato esercizio della rivalsa obbligatoria.

Art. 34.

Le decisioni della Commissione centrale debbono essere notificate entro il termine di tre mesi dal giorno in cui esse sono pervenute all'Ufficio. Trascorso tale termine, la decisione diviene definitiva per la Finanza, salvo il diritto del contribuente di ricorrere all'Autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notifica.

Quando la decisione sia stata notificata entro i tre mesi dal giorno in cui è pervenuta all'Ufficio, la Finanza può ricorrere all'Autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno della notifica.

Art. 35.

A tenore dell'ultimo comma dell'articolo 120 del Regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, nel caso di ricorso all'Autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione finanziaria contro i deliberati della Commissione centrale per le imposte dirette, non si farà luogo allo sgravio o rimborso della imposta, se non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 36.

Nei casi di cessione di un esercizio di industria o di commercio, di cui all'articolo 63 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente è solidalmente responsabile dell'imposta per i redditi di categoria B e C-2 dovuta, per l'anno in corso e per l'anno anteriore, dai precedenti esercenti, sia per l'imposta che sia già stata iscritta nei ruoli, sia per quella che sia ancora da iscrivere in dipendenza di accertamenti già notificati prima dell'avvenuta cessione.

Le stesse norme si applicano nel caso di cessione o di sostituzione nell'esercizio di mezzi di trasporto in servizio pubblico e di navi mercantili e pescherecce.

Art. 37.

Le disposizioni contenute nell'articolo 69 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si applicano anche ai redditi dipendenti da rapporti d'impiego o di lavoro, come stipendi, pensioni, assegni, indennità di licenziamento e simili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione » (Numero 1095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti » (N. 1096).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutui pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti, con la seguente modificazione:

All'articolo 1 del Regio decreto-legge è aggiunto il seguente comma:

« Agli articoli 16 del Regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e 7 del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertiti nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti del presente articolo e di quello seguente, il termine per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data della stipulazione dei mutui a norma delle disposizioni di cui agli articoli successivi per quei proprietari che abbiano presentato agli Istituti autorizzati domande di mutuo a tutto il 1934 e che abbiano stipulato i contratti definitivi entro il 1935 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge, testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Baldi Papini, Banelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Brusati, Burzagli.

Cagnetta, Calisse, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Cassis, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavazzoni, Celesia, Centurione Scotti, Cesareo, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciruolo, Colonna, Colosimo, Conci, Concini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Mar-

tino Augusto, De Michelis, De Riseis, De Vito, Devoto, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faggella, Falek, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marconi, Marescalchi Gravina, Marozzi, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Piccio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Porro' Ettore, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Taconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Venturi, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi di Misurata, Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1152):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1160):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (927):

Senatori votanti	239
Favorevoli	236
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna (988):

Senatori votanti	239
Favorevoli	236
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi (989):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose (991):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero (1001):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

EGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare (1002):

Senatori votanti	239
Favorevoli	236
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonchè al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari (1031):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e soprattassa erariale sui rimorchi (1058):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara (1073):

Senatori votanti	239
Favorevoli	235
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello (1080):

Senatori votanti	239
Favorevoli	235
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla fer-

rovia Circumetnea concessa all'industria privata (1086):

Senatori votanti	239
Favorevoli	236
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette (1088):

Senatori votanti	239
Favorevoli	235
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione (1095):

Senatori votanti	239
Favorevoli	235
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti (1096):

Senatori votanti	239
Favorevoli	238
Contrari	1

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere » (N. 1098).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle Miniere ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle Miniere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale » (N. 1113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le attuali esigenze militari di carattere eccezionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina » (N. 1119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 » (N. 1120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile » (N. 1121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere » (Numero 1124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni » (Numero 1131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo » (N. 1133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, concernente storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 concesso alla città di Palermo, per opere straordinarie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze » (N. 1134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichia-

razione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma » (N. 1135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico » (N. 1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico ».

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi » (N. 1138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi, intendendosi il decreto stesso presentato dal Capo del Governo anche quale Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, e con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 4.

Nelle circostanze previste dall'articolo 1 il Capo del Governo può autorizzare il Ministro della marina a requisire o noleggiare il naviglio mercantile occorrente per le esigenze delle forze armate e ad organizzarne l'impiego.

Il Ministro della marina darà conoscenza delle navi che si propone di noleggiare o requisire al Ministro delle comunicazioni, col quale procederà d'intesa quando si tratti di navi vincolate a servizi esercitati in base a convenzioni stipulate con lo Stato. Per la requisizione ed il noleggio di cui al presente articolo vale il disposto del precedente articolo 3, intendendosi sostituito al bilancio del Ministero delle comunicazioni quello della marina ed al Ministro per le comunicazioni il Ministro per la marina.

La numerazione degli articoli 4, 5 e 6 è rispettivamente mutata in 5, 6 e 7.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale » (N. 1139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Per agevolare la raccolta e la distribuzione della lana le organizzazioni economiche dei produttori hanno facoltà di raccogliere la lana per

tenerla a disposizione dell'Autorità militare, a norma dell'articolo 1, per distribuirla secondo le norme dello stesso articolo, previo apprezzamento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 6 ».

Il 1° comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il prezzo della lana (base lavata a fondo) è ragguagliato, a seconda delle varie qualità, a quello medio dei vari tipi di lana quotati sui mercati, in base alle quotazioni correnti ai primi di aprile 1936. Il prezzo è per merce imballata franco magazzino di consegna ».

All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di consegna della lana da parte delle organizzazioni di cui al 2° comma dell'articolo 3, il pagamento ai produttori di lana sarà fatto direttamente dalle organizzazioni stesse ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento di combustibili liquidi (esteri e nazionali) » (Numero 1140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento di combustibili liquidi (esteri e nazionali) ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale » (N. 1143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario:*

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per provvedere a norma di legge in vigore:

1° all'esecuzione a cura diretta dello Stato di:

a) opere di bonifica di competenza statale;
b) opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani;

c) studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica;

d) lavori e interventi antianofelici;

e) lavori di costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano;

2° al pagamento di contributi governativi in somma capitale per le opere sopra elencate eseguite in concessione.

Per i pagamenti, da ordinare in dipendenza delle opere e contributi di cui ai precedenti comma, saranno stanziati nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le seguenti somme:

Esercizio 1937-38	L. 30.000.000
» 1938-39	» 30.000.000
» 1939-40	» 40.000.000

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 5 marzo 1936-Anno XIV, n. 406, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Brusati, Burzagli.

Cagnetta, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo Della Volta, Cavazzoni, Centurione Scotti, Cesareo, Chersi Innocente, Cian, Cimatei, Cini, Colonna, Conci, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Augusto, De Riseis, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faggella, Falek, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gheresi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marozzi, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Morese, Mori, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Occhini, Orlando, Orsi, Ovio.

Peglion, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piccio, Pironti, Pitacco, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raineri, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria.

Sailer, Salata, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere (1098):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale (1113):

Senatori votanti	205
Favorevoli	201
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordi-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1936

namento dei personali civili della Regia marina (1119):

Senatori votanti	205
Favorevoli	204
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 (1120):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile (1121):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere (1124):

Senatori votanti	205
Favorevoli	202
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (1131):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo (1133):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze (1134):

Senatori votanti	205
Favorevoli	201
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma (1135):

Senatori votanti	205
Favorevoli	201
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico (1136):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi (1138):

Senatori votanti	205
Favorevoli	204
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale (1139):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIV, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento di combustibili liquidi (esteri e nazionali) (1140):

Senatori votanti	205
Favorevoli	204
Contrari	1

Il Senato approva.

Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale (1143):

Senatori votanti	205
Favorevoli	201
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1156):

Senatori votanti	205
Favorevoli	204
Contrari	1

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Conz a presentare una relazione.

CONZ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Istituzione di una Cassa sottufficiali della Regia marina (1151).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Conz della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Domani 20 maggio 1936-XIV, 185° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1189). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente l'estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, comandati a compiere voli per ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico (1153). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonché la costruzione e manutenzione del Regio naviglio (1154). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV n. 483, che approva il piano regolatore di massima di Adria e le relative norme di attuazione (1155). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino (1157). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1158). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, relativa al credito alberghiero (1159). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita l'importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle colonie italiane (1161). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali recuperati con le proprie navi dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità (1162). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni all'esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato (1163). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce di Reggio Emilia e il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle case popolari in località Tagliate (1164). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione (1165). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1936-XIV, n. 454, relativo al rifornimento dei pellami occorrenti al fabbisogno delle Forze Armate (1166). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, concernente la istituzione di una Divisione speciale di Polizia nella città di Napoli (1167). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la fusione dell'Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto « Umberto Maddalena » in Gorizia (1168). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, relativo alla disciplina della raccolta, del ricevimento e della salatura delle pelli bovine ed equine fresche (1169). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516, contenente modificazioni alla legge 13 dicembre 1928, n. 3107, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico (1170). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario (1171). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno (1172). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito approvato col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626 (1173). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale (1174). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia (1175). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale « Rendita 5 per cento » (1176). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, portante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al Testo Unico per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas (1180). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 18,35).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti